

Il consiglio di presidenza del senato tra principio rappresentativo e principio maggioritario: i problemi sollevati dalle modifiche successive al regolamento

*di Rosella Di Cesare**

SOMMARIO: 1. Le norme regolamentari sulla composizione del Consiglio di Presidenza: i problemi della XIII legislatura - 2. Le modifiche della XIV legislatura, tra norme transitorie e disciplina a regime - 3. La riforma della XV legislatura - 4. I profili critici connessi a modifiche adottate per la legislatura successiva: dubbi di legittimità e difficile funzionalità delle Assemblee

1. Le norme regolamentari sulla composizione del Consiglio di Presidenza: i problemi della XIII legislatura

Nella seduta del 31 gennaio 2007, l'Assemblea del Senato ha approvato a maggioranza qualificata una modifica all'articolo 5 del regolamento, sulla composizione del Consiglio di Presidenza¹. La norma in questione era stata oggetto di varie riforme, l'ultima delle quali risalente al 25 ottobre 2001, pochi mesi dopo le elezioni e il nuovo cambio di maggioranza². La circostanza per cui nelle ultime tre legislature³ si è proceduto ad una riforma delle norme riguardanti la composizione del Consiglio di Presidenza non è sicuramente casuale, in quanto i rapporti di forza all'interno di tale organo possono condizionarne le decisioni, peraltro assolutamente vitali per il funzionamento dell'Assemblea⁴.

Com'è noto, tale organo si costituisce dopo l'elezione del Presidente ed è formato da quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari. In base alle disposizioni introdotte nel 1999⁵, l'articolo 5 del regolamento disponeva che tutti i gruppi costituitisi nel rispetto del numero minimo di dieci senatori, compreso il gruppo misto, erano rappresentati nel Consiglio di Presidenza; se tale situazione non si fosse verificata automaticamente, i suddetti gruppi avevano il diritto di chiedere l'elezione di altri segretari. Oltre a tali previsioni "fisiologiche", il comma 6 dell'articolo 5 prevedeva altresì la possibilità che i gruppi autorizzati, cioè quelli costituiti in deroga al requisito numerico ai sensi dell'articolo 14, comma 5, r.S., potessero chiedere l'elezione di nuovi segretari, sulla quale decideva il Consiglio di Presidenza. In ogni caso il numero dei segretari "aggiuntivi" non poteva essere superiore a due; inoltre era previsto un meccanismo di decadenza dall'incarico, nel caso in cui i senatori segretari aggiuntivi entravano a far parte di un gruppo diverso rispetto a quello d'elezione, in quanto sarebbe venuta meno la base stessa della loro elezione.

* *Dottoranda in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università "La Sapienza" di Roma*

¹ Senato della Repubblica, XV legislatura, DOC. II, nn. 5 e 6.

² Cfr. la ricostruzione di F. CLEMENTI, *Sui limiti del principio maggioritario: la modifica dell'art. 5 del regolamento del Senato*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2002, pp. 344-345.

³ La disposizione regolamentare era stata modificata anche nella XIII legislatura, il 24 febbraio 1999, nonché il 3 marzo 1993 e il 30 novembre 1988.

⁴ In base all'articolo 12 del regolamento del Senato infatti, il Consiglio di Presidenza delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

⁵ Senato della Repubblica, XIII legislatura, DOC. II, n. 27. Si veda L. STROPPIANA, *Le più recenti modifiche dei regolamenti parlamentari: una prima rassegna*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/1999, p. 428.

Alle novità introdotte al Senato nel 1999 sono seguite analoghe riforme regolamentari approvate dalla Camera dei deputati in ordine alla composizione dell'Ufficio di Presidenza⁶, le quali disciplinano in dettaglio tutti i casi di integrazione e sostituzione assicurando la presenza di tutti i gruppi. I problemi principali affrontati in quella sede concernevano la limitazione, da un lato, dell'indefinito allargamento dell'Ufficio di Presidenza e, dall'altro, dei fenomeni di eccessiva mobilità parlamentare, da cui derivavano frequenti cambiamenti di gruppo; in tale prospettiva si aggiungeva l'eventualità di modificare anche l'articolo 14, comma 2, r.C., in tema di formazione di gruppi privi del *quorum* numerico minimo, onde evitare la proliferazione di gruppi minori⁷. A fronte delle numerose ipotesi prospettate, la soluzione - seppur parziale - che è stata adottata dall'Assemblea⁸, è stata l'introduzione della decadenza dall'incarico per i segretari passati ad altro gruppo già rappresentato o il cui gruppo d'elezione fosse stato sciolto.

Le riforme dei regolamenti di Camera e Senato allora approvate non hanno tuttavia posto efficaci correttivi alla moltiplicazione dei gruppi in corso di legislatura, né conseguentemente all'ipotesi di aumento dei componenti dell'Ufficio e del Consiglio di Presidenza. Il problema della costituzione e dello scioglimento dei gruppi, alla luce delle continue modifiche elettorali, ha comunque evidenziato la necessità che tutte le forze politiche abbiano un adeguato spazio di espressione, senza però minacciare la funzionalità dell'istituzione parlamentare. La questione è di rilevanza maggiore se si tiene conto che l'organo su cui si riflettono le variazioni dei gruppi è preordinato a decisioni che per certi versi prescindono dai concetti di "maggioranza" e "opposizione", in cui l'equilibrio tra capacità di decisione e rappresentanza sottende valutazioni diverse rispetto a quelle caratterizzanti, ad esempio, l'operato della Conferenza dei Capigruppo.

2. Le modifiche della XIV legislatura, tra norme transitorie e disciplina a regime

Proprio a partire da queste considerazioni, nella XIV legislatura è stata presentata al Senato⁹ una nuova proposta di riforma regolamentare, nella cui relazione il senatore Pastore (FI) metteva in luce le conseguenze distorsive della prevalenza del principio di rappresentatività su quello maggioritario, dato che fino ad allora i segretari che rappresentavano nuovi gruppi formati in deroga di frequente provenivano dalle fila dell'opposizione, con evidenti squilibri nei rapporti politici esistenti in seno al Consiglio di Presidenza. Inoltre, in considerazione del mutato contesto elettorale e della sopravvenuta inadeguatezza dei requisiti previsti per la formazione di gruppi con un numero inferiore di senatori, si riteneva non più "rispondente alle necessità attuali la facoltà riconosciuta ai gruppi «in deroga» e al gruppo misto di richiedere Consiglio di Presidenza l'elezione di ulteriori segretari", data l'impraticabile applicazione della deroga di cui all'articolo 14, comma 5, r. S.

Il dibattito che si è svolto in Assemblea¹⁰ si è incentrato sulla difformità tra la maggioranza politica dell'Aula e la maggioranza numericamente presente in Consiglio di Presidenza:

⁶ Camera dei deputati, XIII legislatura, DOC. II, n. 39. Sul punto L. STROPPIANA, *La riforma dei regolamenti parlamentari: processo non ancora concluso?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2000, pp. 103 e ss.

⁷ Già nel DOC. II n. 36, presentato alla Camera nella XIII legislatura, era stata avanzata un'ipotesi di modifica all'articolo 5 del regolamento che garantiva la rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza dei soli gruppi costituiti all'inizio della legislatura. L'eventuale integrazione nel numero di segretari si aveva solo nel caso di sostituzione dei componenti per qualsiasi causa cessati dalle funzioni. In questo modo, si eliminava del tutto l'ipotesi di automatica elezione di segretari che rappresentassero nuovi gruppi formati in corso di legislatura, anche perché il DOC. II, n. 36 prevedeva l'abrogazione del comma 2 dell'art. 14 r. C., determinando la soppressione della possibilità di costituire gruppi in deroga.

⁸ Camera dei deputati, *res. sten.* del 7 luglio 1999.

⁹ Senato della Repubblica, XIV legislatura, DOC. II, n. 2.

¹⁰ Senato della Repubblica, XIV legislatura, *res. sten.* del 24 e 25 ottobre 2001.

l'opposizione di allora puntualizzava che tale distinzione non era contemplata dal regolamento, e che pertanto attraverso le modifiche regolamentari proposte si immetteva il principio maggioritario in una sede che non gli era propria. Si è rilevato inoltre che la moltiplicazione dei gruppi al fine di ottenere un maggior numero di rappresentati poteva essere una tecnica utilizzata anche dalla maggioranza, non solo dall'opposizione, causando problemi di funzionalità dell'Assemblea¹¹. Altre ragioni contrarie alla modifica si basavano sull'inopportunità di riforme regolamentari che introducevano il principio maggioritario nel Consiglio di Presidenza, in quanto ben oltre i limiti costituzionali, tanto più che esse sembravano subordinate ad interessi contingenti della maggioranza¹².

Motivazioni di segno opposto giustificavano invece la riforma dell'articolo 5 per impedire che il Presidente del Senato - pur essendo eletto dal 1994 all'interno della compagine di sostegno all'Esecutivo - in situazioni di difficoltà o in caso di questioni controverse, dovesse perdere il suo ruolo di garanzia ed essere computato all'interno di uno schieramento in seno al Consiglio di Presidenza, entrando quindi nel vivo degli scontri politici¹³.

Alla proposta iniziale furono presentati alcuni emendamenti, tra i quali fu approvato un emendamento del relatore che prevedeva, a decorrere dalla XV legislatura, una formulazione ulteriormente diversa dell'articolo 5.

Ad ogni modo, ai sensi della disciplina approvata, nel corso della XIV legislatura, sono state applicate in via transitoria le disposizioni in base alle quali era possibile svolgere elezioni per integrare il Consiglio di Presidenza con membri dei gruppi che, pur costituitisi regolarmente, non vi fossero presenti, ma contestualmente si è attribuito alla maggioranza il diritto di richiedere l'elezione di ulteriori segretari qualora fosse alterato il rapporto con l'opposizione. Tali circostanze si sono infatti verificate, dal momento che, il 28 novembre 2001, sono stati eletti tre segretari in rappresentanza di gruppi privi di membri in Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento; si trattava dei gruppi Verdi-l'Ulivo, per le Autonomie e Misto. Pochi giorni dopo, il 12 dicembre 2001, dato l'eventuale squilibrio a favore dell'opposizione dovuto alla presenza dei tre nuovi segretari, sono state indette le elezioni di altrettanti segretari ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis del regolamento, su richiesta dei gruppi di maggioranza (Lega Nord Padania; CCD-CDU: Biancofiore; Alleanza Nazionale). Sempre nel quadro delle norme transitorie, si è stabilita altresì l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 concernenti l'integrazione del Consiglio di Presidenza per permettere la rappresentatività dei gruppi costituitisi in deroga, inserendo comunque il citato meccanismo di decadenza per sanzionare i cambiamenti di gruppo.

3. La riforma della XV legislatura

¹¹ Si veda al riguardo l'intervento del senatore Mancino, *res. sten.* del 24 ottobre 2001. E' bene osservare che la proliferazione dei gruppi di maggioranza finalizzata ad acquisire membri aggiuntivi negli organi rappresentativi e nelle Commissioni si è verificata all'inizio della XV legislatura, anche a causa dell'esigua differenza numerica tra maggioranza e opposizione, soprattutto al Senato. Sul punto, S. CURRERI, *I gruppi parlamentari nella XV legislatura*, in *Quaderni Costituzionali*, 3/2006, pp. 549-550; sia consentito un rinvio anche a R. DI CESARE, *Nuove tendenze nella formazione dei gruppi parlamentari*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2007, pp. 79-92.

¹² Sul punto, v. la dichiarazione di voto a nome del Gruppo Ds del senatore Manzella, *res. sten.* del 25 ottobre 2001.

¹³ In questo caso cfr. l'intervento del senatore D'Onofrio, *res. sten.* del 24 ottobre 2001. Anche su tale questione si precisa che nella XV legislatura alla Camera dei deputati, in occasione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per consentire la formazione di gruppi in deroga al requisito numerico, il voto decisivo fu quello del Presidente. La decisione adottata il 17 maggio 2006 dall'Ufficio di Presidenza è stata quindi riaffrontata in aula, nella seduta del 18 maggio, laddove si è rimarcata l'inopportunità della scelta effettuata nonché delle modalità con cui la stessa era avvenuta.

All'inizio della XV legislatura si è invece data applicazione alla disciplina a regime; nella edizione 2006 del regolamento non è riportata la precedente disciplina transitoria e pertanto non si è proceduto più all'integrazione del Consiglio di Presidenza né si è fatto riferimento allo strumento della decadenza dall'incarico, consentendo in tal modo la rappresentatività dei soli gruppi formatisi di diritto ad inizio legislatura.

Tuttavia, le disposizioni approvate non hanno registrato un consenso tale da permettere loro di superare il cambio di maggioranza, tant'è che sono state definite "norme «elastico» che muta[no] a seconda delle circostanze"¹⁴. Infatti, nella legislatura in corso la norma è stata oggetto di nuove proposte di modifica, che in parte hanno recuperato le disposizioni precedenti al 2001, prevedendo la possibilità di eleggere ulteriori senatori segretari – previa deliberazione del Consiglio di Presidenza e comunque in numero non superiore a due – al fine di consentire "una più adeguata rappresentatività" di tale organo. E' stato altresì reintrodotta un meccanismo di decadenza dall'incarico per i segretari ulteriori che decidano di cambiare gruppo rispetto a quello cui appartenevano al momento dell'elezione, con una dizione pressoché analoga a quella delle norme transitorie in vigore nella XIV legislatura.

Nella discussione generale, svoltasi nella seduta dell'Assemblea del 30 gennaio 2007, il relatore Caruso (AN) ha motivato le ragioni di tale proposta di modifica, argomentando innanzitutto che i gruppi formatisi dopo la costituzione del Consiglio di Presidenza non hanno potuto eleggere propri rappresentanti (nello specifico si trattava del gruppo di Democrazia italiana-Partito Repubblicano Italiano-Indipendenti-Movimento per l'autonomia). In secondo luogo, ha rilevato che il Gruppo misto, presente inizialmente nel Consiglio di Presidenza con un questore, la senatrice Thaler Ausserhofer, è risultato privo di rappresentatività nel momento in cui la senatrice in questione ha aderito ad un altro gruppo (Per le Autonomie). I senatori favorevoli alla modifica hanno evidenziato invece le connessioni tra il nuovo sistema elettorale prevalentemente proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005 e la necessità di ripristinare un corretto principio di rappresentanza, tanto più che i regolamenti non sono stati del tutto adeguati ai mutamenti elettorali dell'ultimo decennio¹⁵.

Sulla base delle disposizioni approvate, l'assemblea di Palazzo Madama il 31 marzo 2007 ha eletto due senatori segretari ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, del regolamento (come modificato), previo accoglimento da parte del Consiglio di Presidenza delle richieste avanzate dai gruppi Misto (orientato tendenzialmente a favore della maggioranza) e Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia (di opposizione).

4. I profili critici connessi a modifiche adottate per la legislatura successiva: dubbi di legittimità e difficile funzionalità delle Assemblee

Dalle vicende descritte risulta evidente la difficoltà di dare un assetto stabile all'organizzazione interna delle Camere, in grado di far fronte al susseguirsi dei Governi. Dal 1971 si è aperta una lunga fase di modifiche regolamentari, divenute peraltro più necessarie nel momento in cui si è passati ad un sistema politico tendenzialmente bipolare, basato su logiche coalizionali,

¹⁴ Si veda al riguardo l'intervento del senatore Eufemi, *res. sten.* del 30 gennaio 2007.

¹⁵ Secondo avverse opinioni, l'approvazione delle proposte avrebbe comportato il rischio di una "proliferazione delle poltrone"; inoltre, si è osservato che il gruppo misto risultava comunque rappresentato in un altro organo "squisitamente politico", la Conferenza dei Capigruppo (Senatore Eufemi, *res. sten.* del 30 gennaio 2007). L'unico emendamento presentato e respinto era volto ad introdurre una distinzione tra vicepresidenti, questori e segretari ai fini della rappresentatività, nel senso di consentire a ciascun gruppo l'elezione di un segretario a prescindere dall'eventuale presenza dello stesso in Consiglio di Presidenza nella veste di vicepresidente o questore. Tuttavia, l'Assemblea non ha ritenuto opportuna una differenziazione fondata sulle funzioni assunte dalle tre figure menzionate.

cui però le norme sui gruppi fanno ancora fatica ad adattarsi¹⁶. Queste ultime infatti risentono particolarmente della tensione maggioritaria in quanto sono al centro di due opposte tendenze, l'una in cui domina "l'area della politica" e il principio di maggioranza, l'altra in cui prevale la "sfera delle garanzie" regolata dal diritto¹⁷.

A ciò si è aggiunta una particolare propensione orientata a fissare nuove regole da applicare nella legislatura successiva: in tal modo ciascuna maggioranza, agevolata dal fatto che i *quorum* previsti in Costituzione - compreso quello per modificare il regolamento - sono divenuti numericamente più "raggiungibili" in un sistema bipolare, tenta di disegnare una disciplina utile nell'immediato, in alcuni casi addirittura *ad hoc*, vincolando però future coalizioni a fare i conti con disposizioni di opposto tenore. Del resto, lo stesso progetto di riforma della Costituzione, approvato nella scorsa legislatura e oggetto di *referendum* costituzionale¹⁸, introduceva all'articolo 53 numerose disposizioni transitorie volte a modulare nel tempo l'entrata in vigore delle nuove norme.

In questo contesto, il fatto che ciascuna Camera sia dotata di autonomia regolamentare non giova al processo di armonizzazione delle regole; ciò è tanto più grave se si considera il recente dibattito sulla funzionalità delle due Assemblee, le quali attualmente operano secondo schemi talvolta difformi e contrastanti producendo attriti e irrazionalità.

Spesso inoltre, vengono approvate contestualmente normative profondamente contraddittorie, volte a negare per le legislature future ciò che si ammette temporaneamente per stabilizzare il contingente¹⁹, con una palese illogicità, data la diversità di soggetti interessati. Tale circostanza diventa ancor più significativa se si tiene conto che oggetto di questa criticabile pratica sono le norme poste a fondamento delle regole del gioco, ovvero quelle che disciplinano i comportamenti tra gli attori politici e che sovrintendono al processo di formazione delle leggi: la Costituzione e i regolamenti parlamentari. Del resto, nel continuo fiorire di proposte di riforma istituzionale quale rimedio alla presunta improduttività delle Assemblee, le modifiche ai regolamenti sono destinate ad entrare in vigore "nella legislatura successiva"²⁰, nonostante riguardino aspetti procedurali fondamentali per il buon andamento dell'azione pubblica in senso ampio, quali - a titolo meramente esemplificativo senza affrontare il nodo della forma di stato - la riforma della sessione di bilancio²¹ e del regime di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di

¹⁶ E. ALBANESI, *Forme giuridiche di coordinamento parlamentare degli eletti ai tempi del bipolarismo* in <http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-IT/>, 12/3/2007.

¹⁷ M. MIDIRI, *Regolamento e prassi parlamentare: le aspettative dei soggetti politici*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1-2/2005, p. 22.

¹⁸ A. S. 2544-D.

¹⁹ Si veda l'interessante dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati nelle sedute del 19 e 20 ottobre 1999 durante il voto sui principi emendativi riguardanti le modifiche alle norme sui gruppi. In quella sede si prevedeva una disciplina transitoria in base alla quale, fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza poteva autorizzare la formazione di gruppi con meno di dieci iscritti, mentre a decorrere dalla successiva si elevava il numero minimo occorrente per la costituzione dei gruppi. Da più parti si sottolineò la "schizofrenia" delle proposte in esame, in quanto finalizzate ad individuare precise situazioni da disciplinare, salvo poi dichiarare inammissibili per il futuro le decisioni assunte sulla base della suddetta normativa transitoria.

²⁰ Si vedano ad esempio C. LOPAPA, *Bertinotti: politica già in crisi, si riscatta se parla alla gente*, in *La Repubblica*, 22/5/2007; F. ORLANDO, *Perché non si fanno le leggi*, in *Europa*, 22/05/2007; A. MANZELLA, *Questo Senato è da cambiare*, in *La Repubblica*, 24/05/2007; P. DI CARO, *Camere "lente", lite Prodi-Bertinotti. Appello del Colle*, in *Corriere della sera*, 19/05/2007; G. BATTISTINI, *Il Parlamento lavori di più*, in *La Repubblica*, 19/05/2007.

²¹ Sulla questione le Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno svolto un'indagine conoscitiva nel corso del 2007, conclusasi con l'elaborazione di due documenti, approvati rispettivamente l'8 maggio 2007 e il 16 maggio 2007. In entrambi i documenti si segnala la necessità di monitorare le norme regolamentari al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: "la valorizzazione del lavoro istruttorio, sul piano della stesura del testo, svolto dalle Commissioni. Conseguentemente, in relazione alla specificità dei Regolamenti di Camera e Senato, si potrà procedere ad un sostanziale accentramento del lavoro legislativo nella sede delle Commissioni Bilancio, anche, per quanto riguarda il Senato, attraverso il contingentamento dei tempi per l'approvazione e l'invio dei testi all'Assemblea; la revisione delle

legge di conversione dei decreti-legge²². Questo atteggiamento sembrerebbe dunque costituire un segnale positivo della volontà politica di mettere mano ad istituti poco efficaci ma, al contempo, è destinato a posticiparne gli effetti, gravando il meno possibile sull'esistente.

Presumibilmente, la situazione descritta si lega all'incertezza del ruolo che le assemblee elettive assumono di fatto in base agli equilibri costituzionali di volta in volta creatisi, ed è comunque suscettibile di determinare un frenetico susseguirsi di riforme, introducendo nuove deroghe concesse *una tantum* e rinviando *sine die* la definizione di un complesso di norme in grado di assicurare effettiva tenuta.

unità di bilancio e la concentrazione del lavoro legislativo nelle Commissioni Bilancio consentiranno alle Assemblee di dedicare la discussione alle opzioni e alle scelte di più ampia portata e quindi renderanno possibile la riduzione del numero degli emendamenti ammissibili in aula, anche attraverso una responsabilizzazione dei gruppi parlamentari per la loro selezione; la presentazione, da parte del Governo e del relatore, di propri emendamenti in tempi tali da assicurare una approfondita valutazione dei relativi contenuti; il rafforzamento della documentazione a disposizione del Parlamento, attraverso la predisposizione della relazione tecnica anche con riferimento agli emendamenti a firma del relatore e a quelli su cui il Governo esprime parere favorevole". Con riferimento al Senato, si pongono in luce i seguenti obiettivi: "la garanzia della approvazione sia dei disegni di legge collegati che del disegno di legge finanziaria entro termini certi a richiesta del Governo; dovranno quindi essere create – anche previa un'adeguata programmazione dei tempi di esame del disegno di legge finanziaria in relazione ai principali gruppi di materie – condizioni che favoriscano un completo esame della legge finanziaria e di tutti i relativi emendamenti da parte della Commissione bilancio, anche operando sul Regolamento per estendere lo strumento del contingentamento dei tempi alla fase di esame in Commissione dei disegni di legge collegati (oltre che del disegno di legge finanziaria), sulla base peraltro di precedenti, riferiti proprio ai disegni di legge finanziaria (per gli anni 1991 e 1992);" (...) la disciplina dell'eventuale presentazione del maxiemendamento, con apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, prevedendo che esso sia soggetto al vaglio del Presidente del Senato (previo parere della Commissione bilancio) per gli aspetti relativi non solo alla copertura finanziaria e al contenuto proprio rispetto alle prescrizioni della legge di contabilità, ma anche all'obbligo per cui i testi presenti nel maxiemendamento debbono essere già stati oggetto di valutazione da parte della Commissione bilancio (...)."

²² Sul punto cfr., da ultimo, la seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 24 aprile 2007, nonché il comunicato del Presidente della Repubblica Napolitano in merito all'intensificazione dei lavori delle Camere, all'armonizzazione e ai criteri rigorosi per i decreti-legge, diramato il 18/05/2007.